

DISEGNO DI LEGGE

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Considerato che in data 26 luglio u.s. il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con nota prot-2024-1170516 ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni e che pertanto ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, fino all'insediamento della nuova Assemblea Legislativa, sono prorogati i poteri della precedente. L'istituto della *prorogatio*, in forza del principio di continuità amministrativa, è da intendersi esteso anche alla Giunta regionale e, per giurisprudenza consolidata, esclusivamente alle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o indifferibili.

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la Regione adotta una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1.

In considerazione della situazione di prorogatio, il presente disegno di legge di stabilità regionale per l'anno 2025 si limita esclusivamente a definire un quadro normativo di riferimento finalizzato a garantire dell'equilibrio del bilancio regionale tenuto conto dell'obbligo di concorso da parte della Regione alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) mediante il contributo della Regione Liguria fino all'anno 2028 dell'importo annuo di circa 12 milioni di euro, unitamente a quello per l'anno 2025 previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pari ad euro 5.425.001,73.

Di seguito le relazioni articolate che descrivono i singoli interventi normativi.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 1 stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2025-2027, per l'anno 2025 le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito nonché agli investimenti.

Articolo 2 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

La norma autorizza per il triennio 2025-2027, il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali indicate nell'Allegato 1, allegato parte integrante della presente legge.

Articolo 3 (Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica – anno 2027)

L'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, un contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Per la Regione Liguria tale contributo è quantificabile nell'importo annuo di circa 12 milioni di euro.

La norma è finalizzata a destinare per l'anno 2027, il 70 per cento dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'articolo 101 della l.r. 18/1999 al concorso da parte della Regione alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 4 (Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato)

L'articolo 4 ha la finalità di disciplinare la partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2025-2027 da parte degli Enti del Settore Regionale Allargato mediante la restituzione alla Regione, da parte degli enti medesimi, dei contributi di funzionamento non utilizzati per le annualità 2025-2026-2027.

I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale costituenti il Settore regionale allargato concorrono infatti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 2002, n.20.

La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 stabilisce all'articolo 25 che la Giunta regionale procede con proprio provvedimento ad individuare, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti costituenti il Settore Regionale Allargato.

Per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale si realizza mediante la restituzione alla Regione Liguria del contributo di funzionamento per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente.

Articolo 5 (Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

La Regione, tenuto conto della conclusione anticipata del Piano di efficientamento di cui all'articolo 5 della l.r. 34/2016, come modificato con l'articolo 3 della l.r. 30/2018, in quanto superato dalla convergenza del Sistema sanitario ligure verso il pareggio di bilancio, ha istituito con la l.r. 13/2021, per gli anni 2021, 2022 e 2023 un Fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle Aziende ed Enti del SSR e finalizzato a dare attuazione al piano di risposta al fabbisogno sanitario post covid 19 e a sostenere la spesa sanitaria corrente. L'articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2022, n.16 ha esteso la previsione di tale fondo per gli anni 2024 e 2025.

La norma è finalizzata a confermare per gli anni 2026 e 2027 il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021 n. 13 per le finalità del medesimo articolo.

Articolo 6 (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

La norma sottende alla finalità di contenere i tetti di spesa coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di risparmio (c.d. spending review); a tal fine, nel più ampio spettro applicativo e, quindi, per tutto il personale dipendenti degli enti del Settore regionale Allargato, si prevede che ogni incarico svolto a qualsiasi titolo dal suddetto personale dipendente a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo Settore Regionale Allargato, devono essere effettuati a titolo gratuito al fine del contenimento della spesa. Viene fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di detti incarichi. Poiché la finalità della norma è quella di contenere i tetti di spesa previsti dalla legge nazionale (il riferimento è quello delle misure di c.d. spending review), la stessa impedisce la corresponsione di oneri al personale dipendente degli enti del Settore Regionale Allargato quando lo stesso svolga l'incarico a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo Settore Regionale Allargato.

Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)

Il presente articolo prevede che la presente legge regionale sia dichiarata urgente ed entri in vigore il 1° gennaio 2025.

Articolo 1
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027, per l'anno 2025 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Articolo 2
(Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

1. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) allegato parte integrante della presente legge.

Articolo 3
(Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica – anno 2027)

1. In considerazione della necessità da parte della Regione di assicurare il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), per l'anno 2027 i proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), sono destinati per il 70 per cento a tale finalità.

Articolo 4
(Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato)

1. I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2025-2027, mediante la restituzione alla Regione Liguria del contributo di funzionamento per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Il contributo di funzionamento è utilizzato esclusivamente per le spese correnti dell'esercizio di riferimento.

Articolo 5

(Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è autorizzato il rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) per l'importo annuo di euro 35.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000.00,00 (trentacinque milioni/00) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizi 2026 e 2027.

Articolo 6

(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.